



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 3051

Del 14/09/2021

***Determinazione del Responsabile dell'Area  
Area Amministrativa***

***Affidamento***

N. 31 del Reg.

Data: 07/09/2021

**OGGETTO:** Contenzioso legale FarmaFactoring. Affidamento incarico legale -  
Delibera di G.C. n. 50-2021

**UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE**

Reg. n. [ 114 ]

Del [ 14/09/2021 ]

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**Riconosciuta** la propria competenza, come da Decreto Sindacale prot. n° 003506 - del 02 ottobre 2020, di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

**VISTO** l'Atto di Citazione, acquisito al prot. 001110 del 25/03/2021, con il quale la Banca Farmafactoring S.p.A. con sede in Milano, Via Domenichino, n. 5, in persona del Procuratore avv. Roberto Castiglioni, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe Cardona e Michele Del Bene, con studio in Milano, Corso Magenta 84, presso il quale elettivamente domicilia, richiede per le ragioni ivi espresse il pagamento, da parte del Comune di Aquara, della somma di € 13.401,89 per sorta capitale, oltre gli interessi moratori maturati e maturandi, ed interessi anatocistici;

**RICHIAMATA** in merito la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 03/08/2021, dichiarata immediatamente esecutiva;

**RITENUTO**, quindi, doversi procedere al conferimento dell'incarico per il Patrocinio e l'assistenza legale al fine della tutela e difesa delle ragioni e degli interessi del Comune di AQUARA;

**CONSTATATO** che nell'organico dell'Ente non risultano professionalità in grado di poter assolvere all'incarico di Patrocinio Legale;

**TENUTO CONTO**, peraltro, che le linee di indirizzo formulate dalla Corte dei Conti, Sezione autonomie, con deliberazione n° 6/AUT/2008 indicano che l'incarico conferito ad un legale esterno all'Ente, se destinato a rappresentanza e patrocinio giudiziale, non è sottoposto alla disciplina della Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008);

**CONSIDERATO** che gli incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio non rientrano tra gli incarichi individuali di cui all'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 come chiarito nella deliberazione Corte dei Conti - sezioni riunite di controllo n. 6/ CONTR/ 2005 che esclude altresì che tali incarichi rientrino nella previsione dell'art.1, commi 11 e 42, della Legge n.311 / 2004;

**RICHIAMATA** la sentenza n. 2730/2012 con la quale il Consiglio di Stato ha affermato che il conferimento di un singolo incarico di assistenza legale connesso alle necessità contingente non integra la fattispecie di appalto di servizi bensì quella di *"un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure ad evidenza pubblica"*;

**VISTA** la Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7.07.2011, par. 4.3, da cui si desume che devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi legali, mentre il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, essendo inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale di cui all'art.2230 e.e e ss. non risulta assoggettato alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**RITENUTO**, pertanto, che gli incarichi di che trattasi non soggiacciono all'obbligo di espletamento di procedura comparative e siano conferibili *"intuitu personae"* nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, rotazione e adeguata motivazione;

**TENUTO CONTO**, infine, di quanto precisato all' art.17, comma 1, lett. d) e comma 2 del D. Lgs. n. 50 /2016, secondo cui le disposizioni del Codice degli Appalti non si applicano agli affidamenti dei servizi legali di rappresentanza in giudizio, per l'arbitrato o la conciliazione, nonché per la consulenza legale fornita in preparazione dei richiamati procedimenti;

### **FATTO RILEVARE:**

che il suddetto art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016 esclude dall' applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09. 02.1982 n. 31 e ss.mm. ii;

che la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D. Lgs. n. 50/ 2016, secondo cui i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, sono soggetti al rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

che , in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l' affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/ 2016;

**VISTO**, altresì, il parere reso dal Consiglio Nazionale forense presso il Ministero della Giustizia nella seduta del 15.12.2017 relativamente alla natura fiduciaria, anche se non esclusiva, di tale servizio legale e nel quale viene, tra l'altro, precisato :

*«nei casi di difesa in giudizio il contratto di patrocinio non è un comune contratto d'opera professionale, perché contiene uno specialissimo potere di rappresentanza che ne enfatizza il profilo fiduciario, in uno con quello che concerne i poteri esclusivi di svolgimento dell'attività processuale, nonché i doveri e la responsabilità del difensore; l' attività del difensore munito del patrocinio si svolge in un contesto del tutto diverso sia da quello che riguarda sia il contratto di appalto sia, in verità, da quello che riguarda il contratto d'opera professionale di per sé, ed essa, attuando valori primari dell'ordinamento, garantisce la protezione di diritti costituzionali fondamentali». In conformità alle direttive 2014124/ UE e 2014125/UE edalla disciplina contenuta nel d.lgs.*

*n.5012016 «i servizi legali elencati all' art.17, comma 1, lett. d), del medesimo d.lgs. n.50 del 2016 possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuito personae e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa, mentre gli altri servizi legali, ai sensi del combinato disposto dell'allegato IX al codice e degli art. 140 e ss., devono essere affidati mediante un procedimento comparativo di evidenza pubblica semplificato nei termini e secondo i presupposti identificati da tali ultime disposizioni; così come ha sottolineato il giudice amministrativo in una recentissima decisione (TAR Puglia, sez. II, sentenza 11 dicembre 2017, n.1289), confermando la posizione del Consiglio di Stato espressa nella sentenza n.2730 del 2012.»;*

**RITENUTO**, quindi, di procedere al conferimento dell'incarico legale, per la tutela degli interessi e delle ragioni del Comune nella vicenda in oggetto riportata, all'avv. Raffaele FALCE, avv.raffaelefalce@legalmail.it – già consulente del Comune - con studio in Controne, (Sa), via S.S. 488, 10, che si è dichiarato disponibile ad assumere detto incarico per l'importo di € 500,00, oltre Iva e Cassa, per l'onorario da riconoscersi per la difesa in giudizio in nome e per conto dell'Ente;

**RICONOSCIUTA** per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 18.08.2000, n. 267 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione, così come indicato nella citata Delibera di Giunta Comunale;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 2000, con particolare riferimento agli artt. 107, commi 1 e 2, e 183;

**VISTO** il D.M. 10/03/2014, n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Pubblicato nella G. U. 2 aprile 2014, n. 77";

**VISTO** il D. Lgs. n. 118/2011 (integrato e modificato dal D. Lgs. nr. 126/2014) -"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" si dà avvio alla riforma degli ordinamenti contabili pubblici a partire dal 01/01/2015;

**VISTI:**

- > il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- > lo Statuto comunale;
- > il Regolamento degli uffici e dei servizi;

## **DETERMINA**

1. **la premessa** costituisce parte integrante ed essenziale del presente dispositivo nel quale intende integralmente riportata e trascritta;
2. **di CONFERIRE** incarico all'avv. Raffaele FALCE, avv.raffaelefalce@legalmail.it con studio in Controne, (Sa), via S.S. 488, 10, per la Costituzione in giudizio del Comune di Aquara presso il Tribunale di Salerno nel contenzioso promosso dalla Banca Farmafactoring S.p.A. con sede in Milano, Via Domenichino, n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe Cardona e Michele Del Bene, con studio in Milano, Corso Magenta 84, presso il quale elettivamente domicilia, contenzioso instaurato per il pagamento, da parte del Comune di Aquara, della somma di € 13.401,89 per sorta capitale, oltre gli interessi moratori maturati e maturandi, ed interessi anatocistici;
3. **di ASSUMERE IMPEGNO DI SPESA** per l'importo di € 500,00, oltre Iva e Cassa, con imputazione al cap. 138 del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023, E. F. 2021, a favore dell'avv. Raffaele FALCE, avv.raffaelefalce@legalmail.it con studio in Controne, (Sa), via S.S. 488, 10, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
5. **di RISERVARSI** la liquidazione dell'onorario spettante, successivamente all'impegno, con successivo e separato atto a presentazione della parcella e della fattura;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 del T.U. Enti Locali approvato con d.lgs. 118 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
dr. Nicola PAGANO

La presente Determinazione viene trasmessa a:  
- Area Finanziaria

**AREA FINANZIARIA**

VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 la copertura finanziaria sul pertinente riferimento al Bilancio del corrente Esercizio

Il suddetto impegno è stato regolarmente annotato nelle scritture contabili di quest'Area:

Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
<b>TOTALE</b>			

Dalla Residenza Comunale


IL RESPONSABILE DELL'AREA  
NICOLETTI Bruno

Ai sensi dell'Art. 25 - comma 7° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito **all'Area proponente** e altro originale è trasmesso **all'Ufficio Segreteria** per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**PUBBLICAZIONE**

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 14/09/2021

Dalla Residenza Comunale, 14/09/2021



IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
Sig. Annibale Fauceglia